



## **Titolo**

Fatti violenti dei sostenitori – art. 26, comma 1, CGS – responsabilità delle società – prova piena e prova indiziaria – trattamento sanzionatorio – non rileva

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 26 CGS le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara dai propri sostenitori al di là della natura indiziaria o di piena prova degli elementi a carico. Il diverso compendio probatorio che sorregge l'affermata responsabilità di ciascuna delle società non giustifica per ciò solo un diverso trattamento sanzionatorio. Un diverso numero di testimoni non rende più grave il fatto denunciato da più persone, così come una prova indiziaria verificata e univocamente convergente, non porta a conclusione diversa sul piano della sanzione rispetto ad una prova specifica sia pure plurima e lapidaria.

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 37/CFA/2023-2024/F

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Galli

## **Riferimenti normativi**

art. 26, comma 1, C.G.S

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0037 CFA del 15 settembre 2023 (ASD UGManduria Sport/Procura Federale)**